

**ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VENETO ORIENTALE
PORTOGRUARO (VE)**

STATUTO

TITOLO I – Costituzione, Sede, Scopi, Durata.

Art. 1) Con atto costitutivo del 30 aprile 1983 e successive modifiche ed integrazioni del 14 marzo 1984 e 12 giugno 1998, si è costituita l'Associazione Ornitologica Veneto Orientale, più semplicemente denominata A.O.V.O., codice fiscale 92003710271 - partita I.V.A. 03268220278.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Portogruaro (VE) in Via Cadorna, nr. 34.

Art. 3) L'Associazione è costituita con finalità di interesse culturale e ambientale, è apolitica e apartitica, non persegue fini speculativi né di lucro. E' istituita per promuovere la conservazione, la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico e delle risorse ambientali e territoriali, nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura; per il conseguimento di tali fini, si prefigge di : propagandare la coltivazione delle scienze ornitologiche e protezionistico-ambientali; promuovere la conservazione, lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio ornitologico nazionale; realizzare iniziative tese a promuovere l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat naturale, e per il tramite degli Allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento - sia a scopo ornamentale sia espositivo - riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione; si interessa quindi, della protezione degli uccelli e del loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali; organizzare ed allestire mostre ed esposizioni ornitologiche, nel rispetto delle normative e leggi vigenti; organizzare convegni e riunioni di carattere culturale – tecnico – scientifico inerenti gli scopi statuari dell'associazione; promuovere e consolidare rapporti con associazioni di paesi confinanti, aderenti alla C.O.M..

L'Associazione collabora con gli Enti Locali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale, mediante (a mero titolo esemplificativo) la creazione e la gestione di oasi e parchi, la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà, la divulgazione degli aspetti didattici nelle scuole - centri per anziani - associazioni ricreative - centri per disabili, l'organizzazione di convegni e congressi; svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione; contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali; interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell'art. 27 della legge n. 157 dell'11/2/1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali.

Art. 4) Allo scopo di cui sopra l'Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS (F.O.I. - ONLUS), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166.

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – Composizione, Tesseramento

Soci

Art. 6) L'Associazione è costituita da soci il cui numero è illimitato ma non potrà mai essere inferiore a 12 (dodici). Possono essere soci tutti gli appassionati di ornitologia ed allevatori di uccelli di ogni genere. I soci si distinguono in :

a- soci ordinari allevatori; b- soci allevatori allievi; c- soci ordinari non allevatori; ; d- soci onorari.

Sono da considerare soci ordinari allevatori, tutti coloro che, all'atto dell'iscrizione, chiedono la fornitura degli anelli inamovibili, per anellare i soggetti nati nel proprio allevamento.

I soci ordinari allevatori sono iscritti, obbligatoriamente, al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo federale di matricola.

E' fatto assoluto divieto ai soci ordinari allevatori di aderire contemporaneamente, come socio ordinario allevatore, ad altra Associazione ornitologica affiliata alla F.O.I. – ONLUS.

Sono da considerare soci allevatori allievi, tutti gli allevatori di età compresa fra i 9 e i 18 anni.

Sono da considerare soci ordinari non allevatori (sostenitori), tutti coloro che sostengono l'attività dell'associazione ma non sono allevatori, o comunque gli allevatori già iscritti ad altra associazione federata F.O.I. - Onlus, in qualità di socio ordinario allevatore.

Sono da considerare soci onorari, tutti coloro che, per la loro attività, si siano particolarmente distinti ed abbiano contribuito allo sviluppo e a dar lustro all'Associazione e alla F.O.I. – Onlus. Sono nominati, per acclamazione, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7) Per ottenere l'iscrizione all'Associazione l'interessato dovrà farne richiesta attraverso un "modello di iscrizione", da ritirare presso la Segreteria dell'Associazione e dovrà essere presentato da un socio, che ne assicuri la buona moralità. Per i soci allevatori allievi è necessario il benestare di chi ne esercita la patria potestà. Spetta al Consiglio Direttivo accogliere o meno la richiesta di iscrizione, con provvedimento da comunicare al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'iscrizione è soggetta al rinnovo annuale da sottoscrivere entro il 31 dicembre di ogni anno. I soci onorari, proprio per la loro particolare qualifica, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e del relativo rinnovo.

La qualifica di associato può venir meno solo per una delle seguenti ragioni:

a) morte o recesso del socio; b) espulsione del socio; c) scioglimento dell'Associazione.

Art. 8) Ogni associato ha l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto e le disposizioni sociali e federali;

b) corrispondere, entro il trentuno dicembre di ogni anno, la quota sociale annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, che è intrasmissibile e non rivalutabile;

c) se allevatore, iscriversi al Registro Nazionale Allevatori;

d) richiedere, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli anellini che saranno forniti, per il tramite della F.O.I., nella misura prescritta per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola, anno e numero progressivo;

e) anellare i soggetti allevati a fini espositivi con gli anelli di cui alla precedente lettera d);

f) conservare una buona condotta civile e morale.

Art. 9) Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci tesserati sono le seguenti:

a) il richiamo con diffida; b) la sospensione; c) l'espulsione.

Il richiamo con diffida è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che rechino lieve nocimento all'Associazione e ai Soci, sia direttamente che indirettamente.

La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi, oppure rende necessario il commissariamento dell'entità da lui amministrata.

I soci sottoposti a procedimento penale dall'autorità giudiziaria, per reati non colposi, sanzionati con una pena reclusiva superiore nel massimo a cinque anni, saranno immediatamente sospesi da ogni attività sociale fino all'esito del giudizio. La sospensione ha l'effetto di privare, temporaneamente, il Socio dei diritti derivanti dall'affiliazione.

La sospensione può estendersi da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola gravemente le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione.

L'espulsione ha l'effetto di privare definitivamente il Socio dei diritti derivanti dall'affiliazione.

I tesserati sospesi o espulsi decadono dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

La competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui sopra è riservata, esclusivamente, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che adotterà la relativa deliberazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una infrazione o violazione allo Statuto e/o Regolamento, commessa da un socio tesserato, dispone la nomina di una Commissione, composta di tre membri del Consiglio Direttivo, che compia approfonditi accertamenti: quindi muove, per iscritto, le relative contestazioni al socio, il quale dispone di quindici giorni per rispondere, sempre per iscritto, agli addebiti.

La sanzione disciplinare viene notificata, per iscritto, al socio entro venti giorni dalla sua adozione.

Avverso il provvedimento adottato è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

I provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione o espulsione adottati dall'Associazione nei confronti di un proprio socio vanno notificati al Consiglio Direttivo della F.O.I. – ONLUS.

Ogni comunicazione relativa a contestazioni, sanzioni disciplinari, controdeduzioni da parte dei soci a addebiti ricevuti, ricorsi e notifiche, devono avvenire sempre a mezzo lettera Raccomandata con Avviso di Ricevimento.

TITOLO III – Organi dell'Associazione.

Art. 10) Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

a- l'Assemblea; b- il Consiglio Direttivo; c- il Collegio dei Revisori dei Conti; d- il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Art. 11) L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione. Essa ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività associativa; le sue deliberazioni vincolano gli altri organi e tutti i tesserati.

Art. 12) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, nei termini previsti dal presente statuto :

- a) con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art. 2538, comma 2 c.c., tutti i soci ordinari allevatori maggiori di età;
- b) con diritto di parola e senza diritto di voto, i soci ordinari allievi minori di anni 18, i soci ordinari non allevatori ed i soci onorari.

Art. 13) In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ciascun associato può farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare una sola delega. Le deleghe possono essere rilasciate ai soli soci aventi diritto di voto in Assemblea, indicati alla lettera a) del precedente Art. 12.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Mancando anche il Vicepresidente, sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età fra

quelli presenti.

Art. 15) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno; in particolare per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e la ratifica di eventuali delibere adottate dal Consiglio Direttivo in materia contributiva.

Spetta inoltre all'Assemblea Ordinaria l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri.

Art. 16) L'Assemblea Straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo per l'esame di modifiche allo Statuto, per gravi circostanze, per necessità organizzative o ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un terzo degli associati.

Art. 17) La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, viene effettuata con lettera da inviare ai soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno. Tutti i documenti relativi all'ordine del giorno, in particolare quelli relativi all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, saranno a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno nel quale è fissata la prima, l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di associati aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere dell'Assemblea Straordinaria devono essere prese, in proprio o per delega, da almeno un terzo più uno degli associati aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, alla presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi più uno degli associati aventi diritto al voto.

Art. 19) Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente.

Art. 20) Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima. Il verbale deve essere trascritto su apposito registro, tenuto nelle forme di legge e conservato presso la Segreteria a disposizione di tutti i soci.

Art. 21) Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti vanno effettuate a scrutinio segreto; in tal caso, l'Assemblea procede alla nomina di una commissione elettorale composta da tre scrutinatori, di cui un Presidente, un Segretario e un Scrutinatore, scelti tra i soci presenti.

La votazione per acclamazione è ammessa solo per l'elezione dei Probiviri e per il conferimento delle cariche "ad honorem".

Art. 22) In caso di assoluta necessità l'Assemblea può nominare un Commissario con il compito di amministrare l'Associazione e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo. Il mandato affidato al Commissario può durare al massimo tre mesi.

Consiglio Direttivo - Presidente – Vice Presidente - Segretario

Art. 23) Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea Ordinaria, con votazione segreta. Le elezioni si svolgono su scheda unica, dando la preferenza alla metà più uno dei consiglieri che si debbono eleggere (Consiglio Direttivo composto da nove membri = 6 preferenze).

Tutti gli iscritti all'Associazione, da almeno due anni continuativi, aventi diritto al voto, possono rivestire cariche sociali senza preclusione alcuna. I Consiglieri uscenti possono essere rieletti. A parità di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più anziano di età.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, composto da 9 (nove) Consiglieri, è costituito da:

- a) un Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un Segretario - Economo;
- d) sei Consiglieri.

Le nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario – Economo vengono effettuate alla prima riunione del Consiglio neoeletto, nell'ambito dei nove Consiglieri, a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare, ai suoi componenti, incarichi speciali, in particolare, quello del Cassiere – Economo, che coadiuva l'attività del Segretario.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente, oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Art. 26) Gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere inviati a mezzo lettera o comunicati anche a mezzo mail o telefono, almeno cinque giorni prima, precisando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti: le deliberazioni sono adottate con voto palese e a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Su richiesta di metà più uno dei consiglieri presenti, la delibera può essere assunta a scrutinio segreto, la parità dei voti comporta il riesame della delibera.

Dei lavori del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve essere raccolto in un apposito registro, conservato presso la sede sociale.

Art. 27) Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
- c) proporre all'Assemblea ordinaria la nomina dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri;
- c) deliberare la misura e le modalità di versamento delle quote sociali;
- d) amministrare con oculatezza i beni della società, redigere, annualmente, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al voto dell'Assemblea Ordinaria, nonché approvare tutte le iniziative che comportano l'assunzione di spese occorrenti al funzionamento dell'Associazione;
- e) deliberare l'accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione e le richieste di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.);
- f) decretare le sanzioni disciplinari (richiamo con diffida, sospensione ed espulsione);
- g) organizzare mostre ornitologiche;

- h) trasmettere alle altre associazioni ornitologiche le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro soci, sollecitando l'applicazione di provvedimenti disciplinari;
- i) promuovere l'intervento dei soci alle mostre nazionali, facendo curare l'invio degli uccelli a mezzo accompagnatori ufficiali;
- l) promuovere gli scambi scientifico – culturali con le altre associazioni federate;
- m) partecipare ai congressi ornitologici.

L'opera dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione è gratuita.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade quando la maggioranza dei suoi componenti rinuncia contemporaneamente al mandato.

Il componente del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive è considerato decaduto dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario, rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione.

Presidente e Vice Presidente

Art. 29) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma sociale, libera e disgiunta, per la stipula di tutti atti – contratti – convenzioni – apertura e chiusura rapporti con istituti di credito e quant'altro necessari all'ordinaria e straordinaria gestione dell'associazione; prende tutte le opportune iniziative aventi carattere di urgenza, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo alla prima riunione. Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee Ordinaria e Straordinaria. In occasione l'Assemblea Ordinaria presenta la relazione tecnico – morale – finanziaria dell'attività dell'associazione. Convoca il Consiglio Direttivo ogni qual'volta lo ritenga necessario.

L'opera del Presidente dell'Associazione è gratuita. Le spese da lui sostenute per la rappresentanza dell'associazione, sono a carico della stessa.

Art. 30) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento, dei cui poteri viene investito.

Segretario - Economo

Art. 31) Il lavoro amministrativo in generale dell'Associazione è svolto dal Segretario.

E' compito del Segretario:

- a) curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;
 - b) tenere aggiornato gli schedari dei tesserati;
 - c) il disbrigo degli affari correnti;
 - d) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che dovranno essere trascritti su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario;
 - e) provvede al disbrigo della corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono espressamente al Presidente;
- collabora con il Presidente :
- f) nell'amministrare i fondi dell'Associazione, coadiuvato dal Consigliere Cassiere - Economo, se previsto;

- g) nel predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il conto consuntivo al Consiglio Direttivo;
- h) nel presenziare alle aste e partecipare alla stipulazione dei contratti;
- i) nel controfirmare i mandati di pagamento e firmare le reversali, su espressa delega del Consiglio Direttivo;
- l) nel dirigere l'opera del personale incaricato di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32) Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione, è composto di tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti, che possono anche essere non soci e scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o all'albo dei revisori legali, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali dell'Associazione;
- c) presentare una propria relazione scritta all'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) verificare che ogni uscita sia autorizzata e sia documentata con regolari pezze giustificative;
- d) procedere ad ispezioni contabili - amministrative per la verifica dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia amministrativa.

Tutte le volte che i Revisori dei Conti procederanno ad atti di ispezione e a controlli, dovranno predisporre un verbale di verifica, che andrà conservato su apposito registro, presso la sede sociale.

I rilievi emersi in sede di ispezione saranno segnalati al Presidente dell'Associazione. Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste saranno contestate sul verbale di verifica.

I Revisori dei Conti devono intervenire, salvo il caso di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Collegio dei Probiviri

Art. 33) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Membri, possono anche essere non soci e scelti fra i magistrati o nel campo forense. Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, con votazione per acclamazione.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Al Collegio dei Probiviri viene demandata la soluzione delle controversie sorte fra l'Associazione e i tesserati.

I Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli; il loro giudizio è inappellabile.

TITOLO IV – Patrimonio e Bilancio

Art. 34) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a- dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro inventario, con l'indicazione delle quantità e dei rispettivi valori;

b- dai fondi liquidi e dai titoli per i quali dovrà essere impiantato il registro cassa di entrate ed uscite.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 35) Le entrate sono costituite:

a- dalle quote di iscrizione dei soci tesserati;

b- da eventuali contributi concessi dalla F.O.I. - ONLUS, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e da privati;

c- da eventuali lasciti e donazioni;

d- dagli avanzi di gestione;

e- da ogni altro corrispettivo versato dai soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 36) L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sarà redatto rendiconto di gestione economico – finanziario e bilancio di previsione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria, entro il mese di aprile.

Gli atti di cui innanzi, con le relative documentazioni contabili, sono conservati presso la Segreteria dell'Associazione.

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 37) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, assunta come previsto dall'art. 18 comma 2, l'Assemblea Straordinaria nominerà un comitato di 5 (cinque) membri, che provvederà a determinare l'ammontare del patrimonio dell'Associazione da devolvere ad altra Associazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38) Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.

Art. 39) Le disposizioni riguardanti le esposizioni ed ogni altra manifestazione organizzata dall'Associazione, devono essere stabilite da appositi regolamenti.

Art. 40) Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della F.O.I. – ONLUS e le disposizioni di legge in vigore sulle associazioni non riconosciute.